



Il Presidente cede la parola al Consigliere Callegaro, Assessore all'Urbanistica – Edilizia Privata, che illustra l'argomento posto all'ordine del giorno.

**ASSESSORE CALLEGARO.** *Relazione un po' a braccio, riportandovi, dopo l'adozione nel maggio 2014, una variante del Regolamento edilizio, all'articolo 81-bis, dove avevamo discusso, questo sì, in un paio di Commissioni anche abbastanza accese, una sorta di integrazione e precisazione su quello che si può fare e quello che non si può fare, in particolar modo sul tipo e tipologia di copertura dei cosiddetti pergolati.*

*Su questo avevamo trovato una quadra, all'interno della Commissione - e anche in Consiglio comunale, mi suggerisce il presidente di Commissione - riportando il Consiglio comunale in adozione a maggio 2014 appunto.*

*Mi preme informare i colleghi consiglieri stasera che non è che ci sia stata la fila di richieste in seguito a questa adozione.*

*Ad oggi, io ho fatto una ricognizione all'interno degli uffici, ci sono due richieste che aspettano di essere soddisfatte, dopo la nostra approvazione.*

*Bene comunque essere intervenuti in quella particolare precisazione, perché sarebbe stato opportuno deliberare a suo tempo, come oggi, per specificare la tipologia di copertura da utilizzare su dei manufatti sempre più numerosi all'interno del nostro territorio.*

*Abbiamo dato una normativa, ripeto, che se ricordate discutevamo di ombreggianti, prima dell'articolo 80-bis, adesso parliamo di tipologia costruttiva, con altri diversi tipi di materiale, anche diversi dall'ombreggiante, sia comunque legati ad una sorta di motorizzazione manuale o automatica, proprio per non dare la stabilità, all'interno di queste strutture, che altrimenti dovrebbero essere necessariamente trattate in diverso altro modo.*

*Ritengo anche opportuno porvi un po' di scuse per il ritardo, cioè porto questa sera, dopo troppi mesi, un argomento in approvazione, ma ribadisco non è che ci sia stata la fila, nel frattempo, da maggio, nel richiedere questo tipo di concessioni.*

*Vi chiedo, questa sera, di approvare quello che abbiamo già adottato.*

**CONSIGLIERE ZANOVELLO ROBERTO.** *Una dichiarazione di voto. Siccome noi ci siamo astenuti, al momento dell'adozione, per le motivazioni che sono contenute nella delibera, ovviamente manteniamo l'astensione anche nel momento in cui viene approvata definitivamente questa modifica dell'articolo 80.*

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- in data 18.07.2011 è stato approvato in Conferenza dei Servizi il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale dell'area metropolitana di Padova, successivamente ratificato con Delibera di Giunta Provinciale n. 50 del 22.02.2012;

- il Comune di Vigodarzere è dotato di Piano di Assetto del Territorio Intercomunale adottato con D.C.C. n. 30 del 04.08.2010 e approvato in Conferenza dei Servizi in data 10.05.2011, successivamente ratificato con Delibera di Giunta Provinciale n. 194 del 29.09.2011;

DATO ATTO

- che il Piano Regolatore Generale, dall'entrata in vigore del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale, è divenuto Piano degli Interventi per le parti compatibili con il PATI, ai sensi dell'art. 48, comma 5 bis, L.R. 11/2004 e s.m.i.;

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 29.05.2014 il Comune di Vigodarzere ha adottato la variante 1 al Piano degli Interventi, successivamente approvata con DCC n. 53 del 19.12.2014;

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 27.06.2014 è stata adottata la variante all'art. 80 bis del vigente Regolamento edilizio, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2004 e s.m.i.;

VERIFICATO che, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 11/2004 e s.m.i., il Piano degli Interventi è formato da vari documenti ed elaborati tra cui il prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale;

CONSIDERATO che il vigente Regolamento Edilizio allegato al precedente Piano Regolatore Generale e pertanto dell'attuale Piano degli Interventi, secondo quanto sopra esposto, può essere assimilato al documento di cui al precedente capoverso;

PRESO ATTO che le modifiche apportate al testo del regolamento erano state esaminate dalla competente Commissione Consiliare in data 12.06.2014;

VERIFICATO che il deposito e la pubblicazione della DCC n. 16 del 27.06.2014 di adozione della variante si sono regolarmente svolti secondo quanto stabilito dalla procedura di cui all'art. 18 della LR 11/2004 e s.m.i.;

DATO ATTO, che nei termini stabiliti per legge dall'art. 18 LR 11/2004, non sono pervenute osservazioni;

RITENUTO pertanto di approvare la variante in oggetto;


VISTO l'art. 18 della legge regionale n. 11/2004 e s.m.i.;

ACQUISITI i pareri del responsabile del servizio interessato e di ragioneria in ordine alla regolarità tecnica e contabile, nonché del Segretario Comunale sotto il profilo di legittimità;

CON voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 6 (Nazari - Zordan - Maschio - Pavanetto - Zanovello R. - Giacometti), su n. 16 consiglieri presenti e n. 10 votanti, espressi per alzata di mano, riconosciuti con l'assistenza degli scrutatori e proclamati dal Presidente,

### **delibera**

- 1) di approvare la variante all'art. 80 bis del vigente regolamento edilizio secondo quanto riportato dell'allegato sub A) al presente atto;
- 2) di dare atto che è stato provveduto, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 33/2013, alla pubblicazione della proposta di variante sul sito comunale alla sezione Amministrazione Trasparente;
- 3) di disporre la pubblicazione e la trasmissione alla Provincia di Padova di detta variante parziale al Regolamento Edilizio approvata, con le procedure e nei termini stabiliti dall'art. 18 della LR 11/2004 e s.m.i..



## TESTO ORIGINALE

### **Art. 80 bis Ricoveri attrezzi da giardino**

1. I ricoveri per gli attrezzi da giardino (in struttura lignea o in ferro, della superficie coperta massima di mq. 10 ed altezza massima di ml 2.20, con tetto a due spioventi e dotati di finestrelle per aerazione, uno per unità residenziale se in fabbricati con tipologia unifamiliare, bifamiliare o a schiera, uno per fabbricato con tipologia a blocco) e i pergolati aperti su tutti i lati e privi di copertura (altezza massima ml 2.60) non costituiscono superficie coperta e volume ai fini urbanistici nelle zone territoriali omogenee di tipo A, B, C ed E; tali manufatti potranno essere ubicati, con consenso espresso con dichiarazione scritta da parte dei proprietari confinanti, anche a distanza dai confini di proprietà e dai fabbricati (ma non dal ciglio stradale) inferiore al limite previsto per la specifica zona. Senza il consenso di cui sopra, devono essere installati ad almeno ml.1.50 dal confine di proprietà.

## TESTO MODIFICATO: (testo nuovo: in grassetto)

1. I ricoveri per gli attrezzi da giardino (in struttura lignea o in ferro, della superficie coperta massima di mq. 10 ed altezza massima di ml 2.20, con tetto a due spioventi e dotati di finestrelle per aerazione, uno per unità residenziale se in fabbricati con tipologia unifamiliare, bifamiliare o a schiera, uno per fabbricato con tipologia a blocco).

**2. Pergolati e pompeiane devono essere aperti su almeno un lato se addossati al corpo edilizio; se realizzati isolati devono avere tutti i lati liberi; devono essere privi di copertura permanente (altezza massima ml 2.60), non costituiscono superficie coperta e volume ai fini urbanistici nelle zone territoriali omogenee ad esclusione delle zone CD e D; tali manufatti potranno essere ubicati, con consenso espresso con dichiarazione scritta da parte dei proprietari confinanti, anche a distanza dai confini di proprietà e dai fabbricati (ma non dal ciglio stradale) inferiore al limite previsto per la specifica zona. Senza il consenso di cui sopra, devono essere installati ad almeno ml.1.50 dal confine di proprietà. Si conferma che l'installazione dei suddetti manufatti, di cui ai punti 1 e 2, è subordinata alla presentazione di una D.I.A./S.C.I.A.**

**E ammessa la copertura dei pergolati aperti e pompeiane (per una superficie massima cos'i come prevista all'art. 103 comma 7.3.b) con materiali quali: canicciato, arelle, telo antigrandine traforato o tende da sole estensibili-retrattili, automatiche con tempo impostabile per l'apertura e la chiusura giornaliera programmata o manuale meccanicamente azionabili. Sono ammessi sistemi del tipo frangisole metallici o simili azionabili sempre con sistema automatico con tempo impostabile per l'apertura e la chiusura giornaliera programmata o manuale meccanicamente azionabili. Non è ammessa la copertura totale o parziale con materiali rigidi e bloccati, teli stabili in PVC o impermeabili.**

**L'installazione delle suddette coperture è subordinata alla presentazione di una comunicazione di Attività di Edilizia Libera, ai sensi del D.P.R. 380 /2001 art. 6 comma 2 lett. a).**

L'approvazione del presente verbale viene rimessa ad una prossima seduta.

OGGETTO: VARIANTE ALL'ART. 80 BIS RICOVERO ATTREZZI DA GIARDINO DEL VIGENTE REGOLAMENTO EDILIZIO, AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE REGIONALE 11/2004 E S.M.I.: APPROVAZIONE.

PARERI, RESI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (SETTORE Tecnico)

Il sottoscritto Arch. Igor Callegari Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime **parere Favorevole** in merito alla **regolarità tecnica** sulla proposta di deliberazione.

Lì 23.01.2015

Il Responsabile del Settore Tecnico  
Arch. Igor Callegari

Il sottoscritto rag. Vasco Saretta Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime **parere Favorevole** in merito alla **regolarità contabile** sulla proposta di deliberazione.

Lì

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Rag. Vasco Saretta

La sottoscritta dott.ssa Maria Rosaria Campanella, Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 12, comma 5 del Regolamento comunale sui controlli interni, di alla DCC n. 13 del 9.4.2013, esprime **parere favorevole sotto il profilo della legittimità** sulla proposta di deliberazione.

Lì 11.02.2015

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Maria Rosaria Campanella

Approvato il

(verbale n. )

L  
A

e  
n.  
io

o

a  
e

,